

# ISTRUZIONI

agli Ufizi Postali Toscani per l'attuazione della Convenzione Postale

Tosco-Austriaca de' 5 Novembre 1850.

**I**n seguito delle due Convenzioni stipulate tra la Toscana e l'Austria nel 5 Novembre 1850, una detta Fondamentale, perchè fissa le basi per una Lega Postale Italo-Austriaca, l'altra Speciale, perchè si riferisce unicamente ai rapporti postali che in conseguenza della detta Convenzione Fondamentale si debbono stabilire tra la Toscana e l'Austria, e in aggiunta alla Notificazione pubblicata in data de' 10 Marzo corrente, si circolano per norma degli Ufizi Postali Toscani le seguenti Istruzioni, delle quali pure, come delle disposizioni contenute nella Notificazione precitata, è importante che ciascuno di essi facciasi idea chiara, perchè le operazioni relative possano procedere colla debita regolarità e non sia recato pregiudizio all'interesse del Pubblico o a quello dell'Amministrazione.

I. Col primo Aprile prossimo cesseranno di aver vigore le disposizioni finora osservate, ed avrà principio l'osservanza delle nuove, riguardo alle corrispondenze *da* e *per* gli Stati Austriaci o transitanti pel territorio austriaco *da* e *per* altri Stati Esteri.

II. Ad ogni Ufizio Postale, che si trovi situato a una distanza minore di 80 miglia italiane da alcuno degli Ufizi Austriaci, viene rimessa insieme colle presenti Istruzioni la nota di questi Ufizi, perchè serva di regola nell'applicazione delle tasse.

È da avvertirsi che non c'è Ufizio Postale Toscano che non sia distante più di 40 miglia da un Ufizio Postale Austriaco.

III. S'intende che una lettera o un pacchetto di stampe appena supera il peso di 15 denari paga il doppio, appena supera il peso di 30 il triplo: così un pacchetto di campioni appena supera il peso di 30 denari paga il doppio ec.

IV. Nella nota degli Stati Germanici, che hanno aderito alla Lega Postale Austro-Germanica, si troverà l'opportuna indicazione per quelli le corrispondenze dei quali transitano pel territorio Svizzero, e sulle quali deve quindi esser percetto il diritto di transito, che s'intende essere anche esso progressivo secondo il peso, come la tassa ordinaria. Non occorre avvertire che questo diritto

PRINCIPIO DE' NUOVI METODI.

All'articolo 2. della Notificazione.

DISTANZE.

Agli articoli 3. 4. 5. 6. 8. 9.

PROGRESSIONE DELLA TASSA.

All'articolo 7.

DIRITTO DI TRANSITO SVIZZERO.

di transito Svizzero deve essere pagato anche per ogni pacchetto semplice di stampe e campioni. Così un pacco di campioni di 30 denari per uno di questi Stati, pagherà crazie 10 per diritto Toscano e Germanico e una crazia per diritto dovuto alla Svizzera; un pacco di stampe di denari 18 pagherà soldi 4 per diritto Toscano e Germanico e crazie 2 per diritto di transito Svizzero.

Agli articoli 12. 13. 14.

CORRISPONDENZE CAMBIATE CON STATI NON COMPRESI  
NELLE DUE LEGHE.

All' articolo 11.

Agli articoli 16. e 17.

TASSA DI RACCOMANDAZIONE E RICEVUTA DI RITORNO.

V. Si faccia attenzione che la tassa per queste corrispondenze non va più progredendo di 15 in 15 denari per le lettere e per le stampe, e di 30 in 30 denari per le mostre, ma di 6 in 6 denari per le corrispondenze epistolari e di oncia in oncia per le stampe e i campioni.

\* VI. Le lettere provenienti da Trieste, quivi giunte per via di mare e quelle della Svizzera saranno contrassegnate col bollo N.° 1; quelle degli Stati della Confederazione Germanica, non formanti parte della Lega Postale Austro-Germanica, e della Danimarca Svezia e Norvegia porteranno il bollo N. 2; e quelle della Polonia Russia Turchia e Principati Danubiani il bollo N.° 3.

VII. Si noti l'obbligo di pagare tutti i diritti postali nell'atto dell'impostazione per le corrispondenze delle due Leghe, che si vogliono spedire assicurate.

VIII. Quando il mittente chieda la ricevuta di ritorno, se la lettera sarà per un paese della Lega Italo-Austriaca o Austro-Germanica, pagherà un altro mezzo paolo, oltre quello pagato per tassa di raccomandazione; se sarà per uno Stato non compreso nelle due Leghe suddette, non pagherà nulla di più del paolo, che è la tassa di raccomandazione fissata per le corrispondenze di tali Stati.

IX. Allorchè l'impostante chieda questa ricevuta di ritorno deve notarsi appiè della cedoletta di riscontro, che al medesimo secondo il consueto vien rilasciata, con queste due parole « *Ricevuta di ritorno* ».

X. In questa ricevuta di ritorno (modello N. 5.) dovrà esser notato l'Ufizio che spedisce, la data dell'impostazione, il nome e il cognome del destinatario e il luogo del destino, e dovrà portare in alto il numero corrispondente a quello del registro e della cedoletta preindicata. Dovrà poi ripiegarsi in modo da poterla introdurre nella piegatura della lettera cui si riferisce o unirsi alla medesima con sottile cordicella legata in croce.

XI. Queste ricevute, allorchè ritorneranno firmate, verranno passate al Ministro incaricato delle francature, che le custodirà diligentemente per consegnarle ai mittenti, che si recheranno a richiederle, ritirando dai medesimi la più volte citata cedoletta di riscontro.

Agli articoli 19. 20.

ECCEDENZA DI PESO.

Agli articoli 21. 22. 23. 26.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE  
DEI FRANCOBOLLI.

XII. I plichi e pacchi eccedenti il peso indicato nei dicontro articoli devono spedirsi come merci per mezzi particolari, a cura dei mittenti, quando manchi quello del Corriere o altri mezzi postali.

XIII. A questa Soprintendenza Generale è stata aggiunta una nuova sezione chiamata Ufficio dei Francobolli Rifiuti e Stampe.

XIV. Dal medesimo si somministrano dietro domanda i francobolli occorrenti agli Uffici che dipendono immediatamente dalla Soprintendenza, in foglietti, che contengono ciascuno 80 francobolli.

XV. Le Direzioni fanno, dietro domanda, le somministrazioni occorrenti agli Uffici del proprio circondario, ugualmente a foglietti di 80 francobolli l'uno.

XVI. Il valore di questi foglietti è di lire 4 per quelli contenenti francobolli di nn soldo, di lire 8 per quelli da due soldi, di lire 13. 6. 8 per quelli da due crazie, di lire 26. 13. 4 per quelli da quattro crazie, di lire 40 per quelli da crazie sei.

XVII. Ogni Ufficio si provvederà per un mese, per la prima volta, e tostochè le provvisioni ricevute siano ridotte pressochè alla metà, dovrà chi ne ha l'incarico far la domanda perchè siano rinnovate (Modello N. 1.).

XVIII. Potendo anche dagli Uffici Postali Comunitativi vendersi i francobolli, i rispettivi titolari potranno provvedersene presso qualunque Ufficio Regio, pagandone l'importare, fino a nuove disposizioni, a pronti contanti.

XIX. La domanda si accompagna *raccomandata* da ciascun Ufficio all'Ufficio Superiore da cui immediatamente dipende, colla ricevuta, che è annessa al modello preindicato, già firmata dall'Impiegato o Impiegati destinati alla vendita dei francobolli nelle Direzioni, e dall'Amministratore o Distributore per gli altri Uffici.

XX. Il Soprintendente Generale o il Direttore avvisa dell'invio dei francobolli accompagnando l'avviso con una controricevuta firmata dai due Ufficiali o dall'Ufficiale incaricato delle somministrazioni (Modello N. 2.)

XXI. Il pacco dei francobolli formasi dagli Ufficiali incaricati, che lo chiudono con tre sigilli, dopo avere ciascuno di essi riscontrato il numero dei foglietti; e negli Uffici ove l'incarico è solo, dopo aver fatto eseguire questo riscontro dal Computista o dal Direttore, che pone il *visto* di fronte alla firma della controricevuta. Si spedisce poi *raccomandato* entro il piego delle corrispondenze, preferendo ordinario di corriere a ordinario di staffetta e la strada ferrata alla comune.

XXII. Il pacco nelle Direzioni dovrà aprirsi dall'Ufficiale incaricato della vendita, alla presenza del Direttore e di un altro Impiegato. Nella Direzione di Livorno e di Firenze non sarà necessaria la presenza di questo terzo Impiegato, essendo quivi due gl'incaricati della vendita dei franco-

bolli, e dovendo ambedue collettivamente procedere all'operazione suddetta.

XXIII. Nelle Amministrazioni o Distribuzioni verrà aperto dai rispettivi Capi d'Ufizio, sempre alla presenza di due testimoni, i quali, negli Ufizi ove non è che uno o due soli Impiegati, saranno presi di fuori.

XXIV. Prima di aprire il pacco si osserverà se i sigilli siano intatti, e trovandosi una differenza tra il contenuto e la controricevuta si dovrà stenderne un breve processo verbale, firmato dai testimoni, che sarà da ciascun Ufizio inviato all'Ufizio Superiore, dal quale immediatamente dipende, rimettendo contemporaneamente i soli involucri coi sigilli rispettivi, che nell'aprire i pacchi si procurerà sempre rimangano intatti.

XXV. L'indirizzo da apporsi sul pacco sarà stampato e conterrà in nota le anzidette avvertenze (Modello N. 7.).

XXVI. Nelle Direzioni il Ricevitore delle franchiture e il suo Aiuto, quando lo abbia, saranno anche i venditori dei francobolli, e nel rendiconto mensile del medesimo, dovrà comparire l'inesere del mese precedente, le nuove provviste coll'appoggio sempre delle controricevute, le somministrazioni fatte agli Ufizi del circondario, giustificate ugualmente dalle ricevute, il tutto nel suo ordine cronologico; quindi la vendita fatta a minuto, pareggiando poi l'Uscita coll'Entrata per mezzo dell'inesere risultante. (Modello N. 6.).

XXVII. In questo modello la sezione che riguarda i francobolli ha le colonne divise in due parti: nella prima dovranno notarsi i foglietti, nella seconda i pezzi. Siccome poi ogni 80 pezzi formano un foglietto, così nella divisione destinata per essi non potrà star mai una cifra maggiore di 79, dovendosi ogni 80 pezzi portare un unità nella divisione destinata per i foglietti. Quest'avvertenza vale per gli altri modelli consimili.

XXVIII. Gli altri Ufizi, che fanno un rendiconto mensile, noteranno in questo a entrata il valore dei francobolli ricevuti coll'appoggio delle corrispondenti controricevute, intitolando la relativa partita « *Per francobolli* » e sarà loro concesso fino al 15 del mese per versare nella cassa della Direzione da cui dipendono, o altrove secondo le istruzioni, l'importare di tuttociò di cui risulteranno debitori.

XXIX. I titolari di questi ultimi Ufizi, sapendosi regolare nelle provviste, possono fare in modo che alla fine d'ogni mese non sia soverchio l'inesere dei francobolli, e quindi non debba riuscir loro di aggravio l'obbligo di pagarne l'importare dentro il tempo superiormente fissato.

XXX. Il rendiconto dei ricevitori delle franchiture, di che è parola all'art. XXVI, servirà al Computista della rispettiva Direzione per verificare il rendiconto mensile degli Ufizi del circondario.

XXXI. I venditori dei francobolli, tanto nelle Direzioni che negli Ufizi secondari, terranno un registro, sul quale noteranno le somministrazioni ricevute; e i venditori nelle Direzioni anche le somministrazioni fatte agli Ufizi dipendenti, sempre nel loro ordine cronologico.

XXXII. Il registro per le Direzioni sarà uguale al modello di N. 10, e per gli altri Ufizi minori all'altro di N. 8.

XXXIII. I Direttori riscontrano almeno una volta il mese l'inesere dei francobolli e i relativi registri, procedendo come nelle revisioni di cassa improvvise, e facendo compilare dal Computista la debita dimostrazione secondo il modello di N. 9, che verrà inviata poi alla Soprintendenza. Ogni volta che sarà creduto opportuno, e non mai meno di due volte l'anno, sarà fatto improvvisamente un riscontro simile agli Ufizi minori, del quale sarà reso minuto conto direttamente alla Soprintendenza Generale dai Commissari postali incaricati.

XXXIV. I francobolli si applicano sul margine superiore della soprascritta bagnando semplicemente la gomma che è distesa a tergo dei medesimi.

XXXV. L'uso dei francobolli è limitato, fino a nuove disposizioni, alle sole corrispondenze cambiate tra la Toscana e gli Stati della Lega Postale Italo-Austriaca; e le corrispondenze dirette per questi Stati non possono mai francarsi a contanti, ma sempre mediante l'applicazione dei francobolli; pure, se alcuna lettera diretta per l'interno o per altro Stato qualunque (eccetto però gli Stati Germanici facenti parte della Lega Postale Austro-Germanica, pei quali la francatura deve essere sempre pagata a contanti) si trovasse nelle buche munita di francobolli, il costo di questi dovrà valutarsi per la francatura di dette lettere. Così, per esempio, una lettera di Livorno per Firenze del peso di mezz'oncia, che fosse trovata nelle buche con un francobollo di mezzo paolo, sarà consegnata al destinatario contro il pagamento di una sola crazia: una lettera per Roma che fosse stata gettata in buca con un francobollo di 6 crazie, si spedirà franca del tutto; ma se invece avesse il francobollo di due crazie, si porrà tra le non francate e s'invierà il solito avviso al destinatario, perchè rimetta il rimanente della tassa.

XXXVI. Non è da guardarsi alla qualità dei francobolli che si attaccano alle lettere per francarle, basta che il valore dei medesimi sommato insieme sia quello competente. Per esempio, a una lettera per Vienna potrà essere attaccato un francobollo di 6 crazie o 3 di due o 10 di un soldo l'uno.

XXXVII. Quando nelle buche postali o in qualche mazzo di lettere si trovassero francobolli

staccati si procurerà di ritrovare la lettera o il piego al quale dovevano essere stati applicati, per applicarvi nuovamente. Una qualche macchia che il francobollo staccatosi può aver facilmente lasciato sulla lettera, il peso di essa, l'indirizzo ec. sono altrettanti indizi che possono condurre a questo ritrovamento.

XXXVIII. Nel caso che le ricerche tornino vane, questi francobolli dovranno rimettersi da ciascuno al Superiore da cui immediatamente dipende, il quale deve inviarli alla Soprintendenza insieme col rendiconto mensile dell'Ufizio delle francature, notandone nella relativa ufficiale il numero la qualità e il valore complessivo.

XXXIX. In ogni Ufizio ai francobolli attaccati sulle lettere impostate, sarà fatto un contrassegno, perchè non possano di nuovo essere adoprati.

XL. Nelle Direzioni, e, quando occorra, anche in altri Ufizi di maggior lavoro, si farà ciò mediante un apposito bollo: negli altri Ufizi si contrassegneranno, facendo cadere il bollo del giorno sopra una parte del francobollo. Si è detto sopra una parte del francobollo, perchè interessa fare in modo che la data resti fuori onde possa sempre distinguersi, il che con un poco d'attenzione potrà facilmente ottenersi.

\* XLI. Le lettere sulle quali fossero stati apposti francobolli usati, saranno trattate come quelle non francate, o che abbiano francobolli di valore non sufficiente. Saranno quindi gravate della tassa ordinaria competente, più la soprattassa secondo l'articolo 22 della Notificazione.

XLII. Se i francobolli apposti sopra una lettera fossero falsi, o si avesse qualche ragione per sospettarli tali, ne sarà fatto immediatamente rapporto alla Soprintendenza Generale, unendo al medesimo la lettera stessa, perchè possa procedersi senza indugio alle verificazioni che fossero credute necessarie.

\* XLIII. A tenore dell'articolo 25. della Convenzione Speciale le tasse riguardanti le corrispondenze non franche spedite dalla Toscana in Austria o negli Stati formanti parte della Lega Postale Austro-Germanica debbono segnarsi in crazie.

Quelle sulle corrispondenze per questi ultimi Stati componendosi d'un diritto Toscano e di un diritto Germanico (salvo se altri) dovranno notarsi distinguendo ciascuno di questi diritti.

XLIV. La distinzione di questi diritti deve farsi anche su quelle lettere che si volessero francare per paesi compresi nella Lega Austro-Germanica. Così, per esempio, essendo presentata una lettera doppia (ossia che superi i 15 denari) per Dresda, si noterà in alto nell'angolo superiore della so-

prascritta **G.** 12. il **G** indicherà il diritto Germanico, il **T** il diritto Toscano: e similmente dovrà farsi per le stampe e per i campioni.

INDICAZIONE DELLA TASSA SULLA SOPRASCritTA  
DELLA LETTERA.

RIDUZIONE DELLA TASSA DA CARANTANI A CRAZIE.

FOGLI D'AVVISO E GIORNALI DI CONTEGGIO.

LETTERE IN DISQUIDO RIFIUTATE E RETROCESSE.

\* XLV. Sulle lettere e pieghi provenienti dalle Poste Austriache, le tasse saranno notate in carantani, quindi l'Ufficio toscano che le riceve dovrà farne la riduzione in crazie, calcolando due crazie per ogni tre carantani, e per quelle lettere sulle quali fosse notato anche il diritto di transito dovuto alla Svizzera, che è di due carantani, calcolando questi due carantani per una crazia.

\* XLVI. Questi diritti come distintamente debbono essere notati sulle lettere, così distintamente debbono essere notati sui fogli d'avviso nelle rispettive caselle.

\* XLVII. L'Ufficio di Firenze noterà le spedizioni cambiate con ciascuno degli Uffici postali Austriaci coi quali corrisponde nel Giornale di Conteggio (modello Num. 12.), che chiuderà ogni mese e rimetterà alla Computisteria Generale delle Poste.

XLVIII. Le lettere in disguido debbono riporsi subito sulla buona via, senza alcuno aggravio del destinatario.

XLIX. Le corrispondenze rifiutate e quelle che per qualunque siasi motivo fossero reputate inesitabili, debbono essere subito retrocesse all'Ufficio d'origine.

L. Dopo due mesi di giacenza in distribuzione debbono essere retrocesse all'Ufficio d'origine tutte le altre corrispondenze rimaste inesitate, eccetto quelle *per consegna* e quelle che avessero sulla soprascritta l'indicazione — *Ferma in posta.* —

LI. Le lettere e pieghi che fossero assicurate o avessero sulla soprascritta l'indicazione suddetta, dovranno invecechè dopo due mesi esser retrocesse dopo tre mesi di giacenza.

LII. S'intende che tutte le suddette lettere debbono avere i rispettivi sigilli intatti, non facendosi eccezione che per quelle che potessero essere state aperte per conformità di nome e cognome, sulle quali deve esser fatta e firmata, da chi le ha aperte, l'analogha consueta dichiarazione.

\* LIII. Le lettere di cui agli art. XLVIII. XLIX. L. LI. non debbono esser gravate di alcun diritto per la loro retrocessione, solamente, se non fossero franche, dovranno esser poste a debito dell'Ufficio corrispondente per quella medesima somma per la quale questi si era accreditato nello spedircele.

\* LIV. Si noti che una lettera la quale fosse stata successivamente rivolta da diversi Uffici, ognuno dei quali dovrebbe averla gravata del proprio diritto di porto, cadendo tra i rifiuti, non dovrà essere rinviata direttamente all'Ufficio d'origine, ma dovrà farlesi ribattere tutta la strada già percorsa, perchè ciascun Ufficio possa essere esonerato delle tasse suddette, che dall'Ufficio d'impostazione non potrebbero essere abbuonate.

LV. Le lettere da rivoltarsi al destinatario in un luogo diverso da quello ove erano state primitivamente spedite, debbono considerarsi come se fossero impostate nell' Ufficio, che ne eseguisce il rinvio, per il luogo al quale vengono dirette. Per esempio, una lettera semplice da Berlino diretta a Firenze e che da Firenze debba rivoltarsi a Varsavia, se da Berlino era stata spedita franca, l' Ufficio di Firenze si accrediterà nella relativa casella del foglio, d' avviso della tassa fissata dalla tariffa per le corrispondenze dirette in Polonia, facendo attenzione che il peso di una lettera semplice *da* e *per* Berlino è di 15 den., e *da* e *per* Varsavia è di 6 den.; se poi la lettera di cui si tratta non fosse franca, l' Ufficio Toscano si accrediterà anche del rimborso del diritto di porto Austro-Germanico, che è di crazie 6 per ogni lettera semplice. Una lettera spedita da Milano a Siena, che da Siena debba rivoltarsi a Livorno (oltre le 6 crazie dovute all' Ufficio speditore, quando non fosse stata francata dal mittente) pagherà la tassa fissata dalla tariffa sulle lettere impostate a Siena per Livorno.

LVI. Si noti però che quando una lettera deve essere rivoltata dal luogo di destino a quello di origine non dev'esser gravata di alcuna tassa, ma deve esser trattata come le inesitate.

## CORRISPONDENZE IN FRANCHIGIA.

\* LVII. Le lettere che da un' Autorità godente la franchigia postale per le corrispondenze ufficiali anche dell' estero, fossero spedite ad un' Autorità residente in uno degli Stati della Lega Postale Italo-Austriaca, non verranno gravate del diritto di porto nè della soprattassa di che all' Art. 22 della Notificazione: queste corrispondenze peraltro devono avere i soliti contrassegni: cioè, essere sigillate col bollo di ufficio, esser dirette al titolo, e portare sull' indirizzo il nome dell' Autorità mittente.

\* LVIII. Quando dall' estero venisse trasmessa alcuna di tali lettere in franchigia, ma l' Autorità a cui fosse diretta non godesse secondo le nostre leggi della franchigia postale dall' estero, come sarebbero per esempio il Presidente d' un Tribunale di 1.<sup>a</sup> Istanza, un Giudice Civile ec., allora dovrà esser gravata solamente della metà della tassa di porto. Così se fosse spedita da Milano a un Auditore Militare in Firenze, questi, invece di pagare per detta lettera crazie 6, dovrebbe pagarne 3.

LIX. L' importare delle lettere che pervenissero gravate del porto e della soprattassa da alcuno degli stati della Lega per qualche Autorità che qui goda per Sovrano Decreto della franchigia epistolare anche dall' estero, dovrà notarsi nel registro che si tiene in ciascuna Direzione per le tasse sulle corrispondenze estere con carico e senza, perchè possa l' Amministrazione Postale a fin d' anno ottenerne il rimborso dalla Depositeria Generale.

AVVERTENZE GENERALI.

\* LX. Se però la lettera di cui si tratta apparisse spedita da un Dipartimento o da un Autorità estera, la quale possa ritenersi dover godere della franchigia epistolare, come sarebbe un Ministero o un Ufficio Postale, e che quindi possa dedursi essere stata posta tra le non franche per errore, allora non se ne noterà l'importare sul registro suddetto, ma invece si defalcherà dall'importare della spedizione, portato a nostro carico nel relativo foglio di avviso.

LXI. Ciascun Capo d'Ufficio è responsabile dell'esatto adempimento della prescrizione contenuta nell'articolo 27 della Notificazione. Sarà inviato ad ogni Direzione un numero di esemplari della Notificazione medesima e di quanto altro occorresse colle relative istruzioni per la vendita.

LXII. I dubbi e le difficoltà che per caso insorgessero in proposito di queste nuove disposizioni, dovranno senza indugio esser sottoposte al proprio Superiore immediato.

XLIII. Ogni Ufficiale Postale si presterà volentieri a porgere al Pubblico tutti gli schiarimenti che gli venissero domandati sul nuovo procedimento a cui vanno sottoposte queste corrispondenze; gli farà notare i molti vantaggi che da questo derivano, tra i quali sono rilevantissimi la semplice ed uniforme progressione della tariffa, per cui ognuno è posto in grado di applicare da se stesso le tasse, il vistoso abbassamento di queste, e l'abilità che gli vien data, specialmente per quelle sulle quali possono applicarsi i francobolli, di assicurarsi da ogni frode per parte di quelli da lui incaricati dell'impostazione.

LXIV. Sarà esercitata da ogni Capo d'Ufficio la più scrupolosa vigilanza perchè gl'Impiegati da lui immediatamente dipendenti, osservino rigorosamente queste nuove disposizioni, e perchè non si commettano abusi di sorta alcuna. I Distributori sono più specialmente tenuti a vigilare sul servizio dei Portalettere, perchè non vengano trattenute o disperse le corrispondenze francate fino al destino, ma esattamente e prontamente recapitate.

LXV. Le mancanze derivanti da malizia o da negligenza saranno punite col più stretto rigore.

LXVI. Gli articoli notati con asterisco non riguardano che la Direzione Postale di Firenze, come quella alla quale necessariamente fanno capo tutte le corrispondenze *da* e *per* gli Stati Austriaci e Germanici.

Firenze, 11. Marzo 1851.